

(N. 1746-A)

**RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI)**

**(RELATORE BONIVER)**

**Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1982**

**SUL**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmate a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al 31 dicembre 1980 dell'Accordo sulla pesca firmato il 15 giugno 1973**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1982  
(V. Stampato n. 2437)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro della Marina Mercantile**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di proroga dell'Accordo di pesca si inquadra negli eccellenti rapporti di collaborazione ed amicizia che legano l'Italia e la Jugoslavia. Rapporti che, grazie soprattutto al nuovo clima politico instaurato fra i due Paesi dopo la firma degli accordi di Osimo, sono andati via via acquistando un'ampiezza ed una profondità tali da riscuotere il particolare riconoscimento internazionale anche per il notevole rilievo che una politica di buon vicinato, retamente e lealmente intesa, assume nell'obbiettivo della stabilità generale.

È evidente peraltro che la collaborazione fra i due Paesi vicini risulta essere pur sempre suscettibile di più articolate espressioni e fruttuosi approfondimenti.

L'Accordo che regola la pesca nell'alto Adriatico si inserisce nell'insieme di queste più approfondite articolazioni rappresentando, oltre che una conferma puntuale della validità degli impegni presi, un ulteriore incentivo alla valorizzazione di quel mutuo interesse che sta alla base di ogni sano rapporto economico internazionale.

In particolare con il disegno di legge in esame l'Italia viene a corrispondere alla Jugoslavia il canone per i diritti esercitati dai nostri pescatori durante il 1980.

È noto che dal 1° gennaio 1977 la competenza esclusiva in materia di politica per la pesca è stata attribuita alla CEE, che a partire da tale data avrebbe dovuto negoziare con la Jugoslavia il rinnovo dell'Accordo in parola.

Stante tuttavia il rifiuto del Governo di Belgrado di negoziare con la CEE la concessione di diritti di pesca nelle proprie acque territoriali — preferendo intrattenere rapporti bilaterali con l'Italia — siamo stati di volta in volta autorizzati a concludere prologhe del suddetto Accordo.

La proroga oggetto del presente provvedimento prevede la concessione da parte jugoslava di 50 permessi a fronte del pagamento

da parte italiana di un canone di 800 milioni di lire. La Comunità ha, a sua volta, assunto l'impegno di rimborsare all'Italia l'80 per cento del canone finanziario.

Circa i futuri sviluppi della pesca nello Adriatico, le Autorità jugoslave hanno ripetutamente affermato di voler porre termine al regime in vigore, basato sulla concessione di permessi di pesca, e la sua sostituzione con forme nuove di cooperazione, fra cui le società miste, per l'esercizio della pesca in comune nell'Adriatico.

Il Governo italiano ha promosso fin dal 1979 una serie di incontri fra gli operatori dei due Paesi, assistiti dalle rispettive Autorità, allo scopo di ricercare le forme più opportune di cooperazione destinate a rimpiazzare il regime basato sulla concessione di permessi contro il pagamento di un canone annuo per l'esercizio della pesca.

Gli incontri hanno avuto una prima positiva conclusione a Fano il 5 dicembre 1980, quando è stato stilato un Processo Verbale che prevede la costituzione di una Società mista italo-jugoslava con sede in Italia per l'esercizio della pesca delle specie bentoniche (pesce bianco) nelle stesse zone e con un numero di battelli non inferiori a quelli previsti dall'Accordo di pesca italo-jugoslavo del 1973 e successive modificazioni, nonché una parallela partecipazione ed assistenza tecnica italiane nelle organizzazioni di lavoro jugoslave (OLA) per lo sfruttamento del pesce azzurro in Adriatico.

Allo scopo di definire i dettagli tecnici, economici e finanziari di tali intese, nuove riunioni sono state tenute a Zagabria l'8 e il 9 gennaio, a Rimini il 10-11 marzo, a Venezia dal 18 al 20 marzo ed a Dubrovnik il 5 e 6 novembre 1981, per giungere così alla fase attuale che può considerarsi prefinale.

Un solo punto di sostanza attende una soluzione, dato che a Dubrovnik gli jugoslavi non sono stati in grado di pronunciarsi sulla richiesta italiana di ottenere, con l'introduzione di un principio di rotazione nello

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sfruttamento delle zone di pesca per il pesce bianco, un miglioramento rispetto alle aree consentite dall'Accordo tradizionale decaduto.

Poichè con l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note in esame verrebbe a cessare la nostra posizione di inadempimento nei

confronti delle Autorità jugoslave e poichè ciò non potrà che favorire il clima delle trattative in corso e più in generale i buoni rapporti esistenti tra i due Paesi, la Commissione affari esteri all'unanimità, sollecita in tal senso l'Assemblea.

BONIVER, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore D'AMELIO)

23 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'Accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

**Art. 3.**

All'onere di lire ottocento milioni, derivate dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 15 giugno 1980 e precedenti, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.